



# Ordinanza dell'USAV sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

**Modifica del 14 febbraio 2022**

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 28 gennaio 2016<sup>1</sup> sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:

*Sostituzione di un termine*

*In tutta l'ordinanza «dichiarazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «certificato ufficiale».*

*Art. 2* Valori massimi

Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 possono essere immesse sul mercato solo se non superano i valori massimi riportati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533<sup>2</sup>.

*Art. 3* Certificato ufficiale

<sup>1</sup> Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 elencate nell'allegato o contenenti per oltre il 50 per cento tali prodotti possono essere importate in Svizzera soltanto se accompagnate da un certificato ufficiale secondo l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> RS 817.026.2

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, GU L 330 del 20 settembre 2021, pag. 72.

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'articolo 2.

<sup>2</sup> Il certificato ufficiale attesta che i prodotti sono conformi al diritto giapponese applicabile e non superano i livelli massimi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533.

<sup>3</sup> Deve essere compilato in base alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533.

<sup>4</sup> Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

<sup>5</sup> Deve essere firmato da un rappresentante autorizzato:

- a. dell'autorità giapponese competente; o
- b. da un ente autorizzato dall'autorità giapponese competente, sotto la responsabilità e la supervisione di quest'ultima.

<sup>6</sup> Se al certificato ufficiale deve essere allegato un rapporto d'analisi secondo l'articolo 4, la persona autorizzata secondo il capoverso 5 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi secondo l'articolo 2.

*Art. 9c*                      Disposizione transitoria della modifica del 14 febbraio 2022

Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

- a. hanno lasciato il Giappone prima del 15 marzo 2022; oppure
- b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.

14 febbraio 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss

*Allegato*  
(art. 3 cpv. 1 e art. 4)

## **Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dell'esportazione verso la Svizzera**

### **a) Prefettura di Fukushima**

Numero di tariffa doganale	Designazione della merce
ex 0709.5100/5900 ex 0710.8090 ex 0711.5100/5900 ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900 ex 2003.1000/9010/9090 ex 2005.9911/9941	funghi selvatici e relativi prodotti trasformati
ex 0302 ex 0303 ex 0304 ex 0305 ex 0308 ex 0309 ex 1504 10 ex 1504 20 ex 1604	pesci e prodotti della pesca ad eccezione di: – ricciola giapponese ( <i>Seriola quinqueradiata</i> ) e ricciola del Pacifico ( <i>Seriola lalandi</i> ), – ricciola ( <i>Seriola dumerili</i> ), – pagro del Giappone ( <i>Pagrus major</i> ), – carango dentice ( <i>Pseudocaranx dentex</i> ), – tonno rosso del Pacifico ( <i>Thunnus orientalis</i> ), – lanzardo ( <i>Scomber japonicus</i> ).
ex 0709.9999 ex 0710.8090 ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089	felce maggiore ( <i>Pteridium aquilinum</i> ) e relativi prodotti trasformati
ex 0709.9999 ex 0710.8090 ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i> ) e relativi prodotti trasformati
ex 0813.4092/4099 ex 0813.5081/5099	kaki essiccati ( <i>Diospyros</i> sp.) e relativi prodotti trasformati

## b) Prefettura di Miyagi

Numero di tariffa doganale	Designazione della merce
ex 0709.5100/5900 ex 0710.8090 ex 0711.5100/5900 ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900 ex 2003.1000/9010/9090 ex 2005.9911/9941	funghi selvatici e relativi prodotti trasformati
ex 0709.9999 ex 0710.8090 ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089 ex 2004.9018/9049 ex 2005.9110/9190	germoglio di bambù ( <i>Phyllostacys pubescens</i> ) e relativi prodotti trasformati
ex 0709.9999 ex 0710.8090 ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089	felce maggiore ( <i>Pteridium aquilinum</i> ) e relativi prodotti trasformati
ex 0709.9999 ex 0710.8090 ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i> ) e relativi prodotti trasformati
ex 0709.9999 ex 0710.8090 ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089	felce florida giapponese ( <i>Osmunda japonica</i> ) e relativi prodotti trasformati

## c) Prefettura di Gunma

Numero di tariffa doganale	Designazione della merce
ex 0302 ex 0303 ex 0304 ex 0305 ex 0308 ex 0309 ex 1504 10 ex 1504 20 ex 1604	pesci e prodotti della pesca ad eccezione di: – ricciola giapponese ( <i>Seriola quinqueradiata</i> ) e ricciola del Pacifico ( <i>Seriola lalandi</i> ), – ricciola ( <i>Seriola dumerili</i> ), – pagro del Giappone ( <i>Pagrus major</i> ), – carango dentice ( <i>Pseudocaranx dentex</i> ), – tonno rosso del Pacifico ( <i>Thunnus orientalis</i> ), – lanzardo ( <i>Scomber japonicus</i> ).
ex 0709.9999 ex 0710.8090 ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i> ) e relativi prodotti trasformati

---

### d) Prefetture di Yamanashi, Yamagata e Shizuoka

---

Numero di tariffa doganale	Designazione della merce
ex 0709.5100/5900	funghi selvatici e relativi prodotti trasformati
ex 0710.8090	
ex 0711.5100/5900	
ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900	
ex 2003.1000/9010/9090	
ex 2005.9911/9941	

---

### e) Prefetture di Ibaraki, Nagano und Niigata

---

Numero di tariffa doganale	Designazione della merce
ex 0709.5100/5900	funghi selvatici e relativi prodotti trasformati
ex 0710.8090	
ex 0711.5100/5900	
ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900	
ex 2003.1000/9010/9090	
ex 2005.9911/9941	
ex 0709.9999	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i> ) e relativi prodotti trasformati
ex 0710.8090	
ex 0711.9090	
ex 0712.9081/9089	

---

### f) Prodotti composti contenenti più del 50 per cento dei prodotti di cui alle lettere a–e del presente allegato

